

L'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163 del 2006, nel prevedere il beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità, precisa che: "l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti". Il rinvio alle norme vigenti consente di far ricadere la dimostrazione del possesso del requisito in questione nell'ambito di operatività della disciplina dettata dal D.P.R. n. 445 del 2000, potendo conseguentemente il possesso della certificazione di qualità essere documentato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del citato regolamento. Pertanto, sia alla luce della disciplina di gara che sulla base della normativa generale, deve ritenersi consentito, salvo ogni successiva verifica, dichiarare il possesso della certificazione di qualità, quale requisito per poter usufruire della riduzione della cauzione, senza alcun ulteriore onere di attestazione documentale circa la persistente validità della stessa, essendo a tal fine sufficiente la produzione di autocertificazione che espressamente rechi l'indicazione della confermata validità della certificazione di qualità per effetto del positivo esito della visita ispettiva.